ROMA

Protocollo RC n. 30060/2025

Deliberazione n. 315

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 89

Seduta Pubblica del 9 dicembre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di martedì 9 del mese di dicembre, alle ore 14,04 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'Assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,32 – assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO e la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 26 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Marinone Lorenzo, Meleo Linda, Melito Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci

Daniele, Petrolati Sandro, Quarzo Giovanni, Righetti Ubaldo, Rocca Federico, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbati Carmine, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Raggi Virginia, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Veloccia Maurizio e Zevi Andrea Tobia.

(OMISSIS)

A questo punto assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI.

(OMISSIS)

Il Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 213ª Proposta nel testo così come emendato:

213ª Proposta (Dec. G.C. n. 155 del 30 ottobre 2025)

**Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023, e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che

l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

a decorrere dal 1° gennaio 2014, Roma Capitale ha istituito nel proprio territorio la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della L. n. 147 del 2013;

in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi dal 641 al 705 della L. n. 147 del 2013, l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), entrato in vigore il 1° gennaio 2014, successivamente modificato con Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020;

a seguito delle novità introdotte dai provvedimenti legislativi in materia ambientale e alle indicazioni dettate dalle delibere ARERA n. 444/2019 (TITR) e n. 15/2022 (TQRIF), l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 104 del 29 maggio 2023 ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Premesso, inoltre, che

ai sensi dell'articolo 1, comma 657, della Legge n. 147 del 2013 nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARl è dovuta in misura non superiore al 40%;

in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023 sono stati emanati il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 "Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali", il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 "Testo Unico della giustizia tributaria" e il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 "Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione" aventi un impatto rilevante anche per i tributi locali;

l'articolo 57-bis del Decreto-legge 6 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il bonus sociale TARI, consistente in una riduzione del 25% della tassa, per gli utenti titolari di un'utenza domestica che risultino in stato di disagio economico.

Rilevato che

con riferimento alle disposizioni che disciplinano la non tassazione della superficie in cui si producono rifiuti speciali e la riduzione per il conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico, occorre rimodulare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni legislative in materia ambientale e con la Delibera ARERA n.15/2022 (TQRIF);

per le utenze domestiche è emersa la necessità di disciplinare il caso di possesso, occupazione o detenzione di immobili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, da parte di una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio di Roma Capitale, prevedendo che detti immobili si considerano utenze domestiche con unico occupante e che, in difetto di tali condizioni, i predetti immobili devono considerarsi utenze non domestiche.

Considerato che

è intenzione dell'Amministrazione efficientare la riscossione ordinaria della TARI e contestualmente agevolare l'adempimento del pagamento del tributo, per cui si ritiene di rimodulare le scadenze di pagamento della TARI ampliando il numero delle rate, cosicché il pagamento ordinario della tassa, determinato sulla base delle tariffe

approvate per l'annualità precedente, avvenga, a titolo di acconto, in quattro rate, aventi scadenza, rispettivamente, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, con facoltà del contribuente di pagare in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mentre il saldo, determinato sulla base delle tariffe vigenti nell'anno di riferimento, sarà riscosso nella prima bollettazione ordinaria successiva, con eventuale conguaglio su quanto già versato a titolo di acconto. Resta comunque ferma l'emissione straordinaria con rata unica, avente scadenza il 30 novembre, determinata sulla base delle tariffe vigenti nell'anno di riferimento, in caso di eventi verificatesi in corso d'anno, successivi all'emissione della bollettazione ordinaria annuale, che incidono sulla determinazione del tributo dovuto;

stante la portata innovativa delle disposizioni relative al versamento della TARI, anche in ottemperanza ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, si ritiene di stabilire, per il solo anno 2026, che il versamento della prima rata o unica rata TARI, dovuta a titolo di acconto, debba essere eseguito entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio, ferme restando le ulteriori scadenze sopra indicate;

per le medesime finalità appare, altresì, opportuno disciplinare l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento in conformità alla delibera ARERA n. 15/2022 (TQRIF).

Tenuto conto che

in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in oggetto e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che

ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. n. 147 del 2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del citato D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, il Regolamento concernente la tassa sui rifiuti acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo Decreto-legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il Regolamento si riferisce e che il Comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che

in data 16 ottobre 2025, il Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."
Il Direttore F.to: N. Mattera;

in data 22 ottobre 2025, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".
Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci;

in data 17 ottobre 2025, il Ragioniere Generale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere h) e i) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta".
Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci;

in data 5 novembre 2025, con nota prot. n. RQ/22282, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole sulla Proposta di deliberazione in oggetto.
L'O.R.E.F. F.to: G. Porcu,
G. Andreoli,
G. Proietti Sette.

Considerato che

la Proposta, con nota Prot. RC/2025/31066, in data 31 ottobre 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 6, del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;

il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

i Consigli dei Municipi I, XIII e XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio I

Osservazione n. 1

“nel regolamento attuale l’art 26 prevede che la sanzione per il mancato pagamento è del 30%, questa si dimezza in caso di pagamento entro 90 giorni, e si riduce a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo qualora venga pagata entro 15 giorni. La proposta prevede sempre all’art 26 che retroattivamente dal settembre 2024 in poi questa percentuale venga diminuita dal 30% al 25%.

Tenuto conto che la delibera, oltre a prevedere un’esenzione totale per chi è disagiato economicamente, introduce un ulteriore bonus per chi ha redditi entro un certo limite, e che quindi chi non paga non lo fa perché non avrebbe possibilità economiche, si chiede di non prevedere di diminuire la sanzione affinché questa possa essere uno strumento di dissuasione e di contrasto all’evasione tutelando così la collettività, cittadini e operatori economici virtuosi”.

Ragioneria Generale – Divisione Entrate – esprime parere contrario in quanto “Nello specifico, la richiesta di non prevedere la diminuzione dal 30% al 25% della sanzione per mancato pagamento “affinché questa possa essere uno strumento di dissuasione e di contrasto all’evasione tutelando così la collettività, cittadini e operatori economici virtuosi”, non può essere accolta poiché tale modifica regolamentare è stata prevista per recepire, dal punto di vista normativo, quanto stabilito dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 nell’ambito della revisione del sistema sanzionatorio tributario, materia questa sottratta alla discrezionalità regolamentare dell’ente e rimessa esclusivamente alla volontà del Legislatore.”

Municipio XIII

Osservazione n. 1

“all’articolo 13, comma 2 del Regolamento, occorre specificare meglio i criteri per la riduzione della tariffa in virtù della modifica che non specifica il chilometraggio dal punto di raccolta.”

Ragioneria Generale – Divisione Entrate – esprime parere contrario in quanto “L’art. 13 del Regolamento in esame dedicato alle “Riduzioni tariffarie” al comma 2 stabilisce che “Fermo restando che i possessori o detentori degli insediamenti situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa”. Tale previsione si limita a recepire quanto stabilito dal Legislatore all’art. 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013, disposizione che non obbliga l’ente alla graduazione della riduzione della tariffa da applicare in ragione della distanza dei locali e delle aree tassate rispetto al più vicino punto di raccolta. Al contrario, introdurre nel Regolamento una graduazione della tariffa, che tenga conto appunto di un parametro legato alla distanza, finirebbe solo per

rendere sommamente difficoltose le attività di controllo ai fini del rispetto del parametro in argomento, data anche l'ampia estensione territoriale di questo ente."

Municipio XIV

Osservazione n. 1

"Si suggerisce di inserire all'art. 13, comma 2, un parametro che determini la distanza dal più vicino punto di raccolta per poter accedere alla riduzione tariffaria".

Ragioneria Generale – Divisione Entrate – esprime parere contrario in quanto "L'art. 13 del Regolamento in esame dedicato alle "Riduzioni tariffarie" al comma 2 stabilisce che "Fermo restando che i possessori o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa". Tale previsione si limita a recepire quanto stabilito dal Legislatore all'art. 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013, disposizione che non obbliga l'ente alla graduazione della riduzione della tariffa da applicare in ragione della distanza dei locali e delle aree tassate rispetto al più vicino punto di raccolta. Al contrario, introdurre nel Regolamento una graduazione della tariffa, che tenga conto appunto di un parametro legato alla distanza, finirebbe solo per rendere sommamente difficoltose le attività di controllo ai fini del rispetto del parametro in argomento, data anche l'ampia estensione territoriale di questo ente.";

la Giunta Capitolina, nella seduta del 9 dicembre 2025, preso atto delle controdeduzioni della Ragioneria Generale – Divisione Entrate sulle osservazioni formulate dai Municipi, dichiara la prosecuzione dell'iter approvativo della Proposta.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I - Bilancio, nella seduta del 19 novembre 2025, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

la Commissione Capitolina Permanente IV – Ambiente e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 19 novembre 2025, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

l'articolo 1, comma 639 e commi da 641 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 “Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”;
il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 “Testo Unico della giustizia tributaria”;
il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 “Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione”;
l’articolo 57-bis del Decreto-legge 6 ottobre 2019, n. 124;
la Delibera ARERA n. 15/2022;
la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
l’articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
l’articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale;
il vigente Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023.

Per quanto esposto in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023, come di seguito indicato:

A) All’articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nella denuncia di inizio o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell’anno precedente, con allegati copia del registro di carico e scarico e/o FIR (Formulario Identificativo Rifiuti), ove prescritti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall’articolo 6 della L.R. Lazio del 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modificazioni 8 della L.R. Lazio 6 novembre 2019, n. 22, e dall’articolo 33 della L.R. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3.
La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti, qualora non

risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria."

B) All'articolo 8, comma 2, le parole "nell'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "nella Tabella A, allegata".

C) All'articolo 11, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. In caso di possesso, occupazione o detenzione di immobili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, da parte di una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio di Roma Capitale, detti immobili si considerano utenze domestiche con unico occupante; in difetto di tali condizioni, i predetti immobili si considerano utenze non domestiche."

D) All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando che i possessori o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa."

E) All'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La scelta delle utenze non domestiche di cui al comma 2 deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore e al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al comma 2. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.".

F) All'articolo 14, comma 4, ultimo periodo, le parole "trasporto e/o" sono eliminate.

G) All'articolo 14, comma 5, lettera e), le parole "di trasporto e/o" sono eliminate.

H) All'articolo 15, comma 8, è aggiunto il seguente periodo:
"In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria".

I) All'articolo 16, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:
"In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria".

J) All’articolo 18, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
“Non si considerano come pendenze eventuali debiti oggetto di rateizzazione regolarmente in corso”.

K) All’articolo 18, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:
“8. Per i nuclei familiari beneficiari del bonus sociale rifiuti, previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, l’agevolazione di cui al presente articolo è applicata sull’importo residuo dovuto al netto del predetto bonus”.

L) All’articolo 21, la lettera b) del comma 3 è così riformulata:
“b) entro 90 giorni dalla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo”.

M) All’articolo 21, commi 9 e 10, la parola “originaria” è sostituita con la parola “di inizio”.

N) All’articolo 21, il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, la cessazione dell’obbligazione tributaria decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione, salvo che l’obbligazione sia già stata assolta da un diverso soggetto o, in mancanza, che non siano decorsi i termini di accertamento prescritti dalla normativa vigente; resta comunque ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 26 del presente Regolamento”.

O) All’articolo 22, i commi 3, 4 e 5 sono così riformulati:
“3. Il versamento della tassa per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate a titolo di acconto, determinato sulla base delle tariffe approvate per l’annualità precedente, aventi scadenza, rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo dovuto a titolo di acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il saldo della TARI dovuta per l’intero anno, determinato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno di riferimento, è operato, con eventuale conguaglio su quanto già versato a titolo di acconto, nella prima bollettazione ordinaria successiva.
4. Gli eventi verificatesi in corso d’anno, successivi all’emissione della bollettazione ordinaria annuale, che incidono sulla determinazione del tributo dovuto, sono oggetto di una emissione straordinaria con rata unica determinata sulla base delle tariffe vigenti nell’anno di riferimento, avente scadenza il 30 novembre.
5. Roma Capitale, per facilitare il corretto versamento, fa pervenire ai contribuenti, entro la scadenza della prima o unica rata di cui ai commi 3 e 4, un avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento precompilati. Tale avviso bonario è uno strumento di mero supporto informativo per i contribuenti, senza assumere valore costitutivo dell’obbligazione tributaria, la quale trova la sua fonte esclusivamente nella legge”.

P) All'articolo 22, comma 6, dopo la parola "(TEFA);" sono aggiunte le seguenti: "le componenti perequative vigenti".

Q) All'articolo 22, comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai commi 3 e 4 per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso, il tardivo o l'insufficiente versamento di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, indipendentemente dalla ricezione o meno dell'avviso di pagamento".

R) Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo 22-bis:

Articolo 22-bis
Rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È possibile richiedere l'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Regolamento:
   a) per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, e/o per la tassa sui rifiuti;
   b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore a euro 100.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata riportato nel documento di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore".

S) L'articolo 24 è così riformulato:

Articolo 24
Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, è inferiore a euro 12,00 (dodici/00).
2. Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento è inferiore a euro 12,00 (dodici/00)".

T) All'articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato; la sanzione è pari al 25% per le violazioni commesse a

partire dal 1° settembre 2024. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, le sanzioni di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, le sanzioni di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Non è ammessa la definizione agevolata di cui all'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)".

U) All'articolo 26, comma 9, le parole "D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473" sono sostituite con le seguenti: "decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)".

V) All'articolo 26 comma 10, l'ultimo periodo è eliminato.

W) All'articolo 31, comma 1, la parola "2023" è sostituita con la seguente: "2026";

X) All'articolo 31, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Per il solo anno 2026, il versamento della prima o unica rata TARI di cui all'articolo 22, comma 3, dovuta a titolo di acconto, è eseguito entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio. Restano ferme le ulteriori scadenze previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 22".

2) di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 della presente Deliberazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026;

3) di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A)

ROMA

# REGOLAMENTO
# PER LA DISCIPLINA DELLA
# TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 315 del 9 dicembre 2025*

INDICE

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Disciplina della tassa e oggetto del regolamento
Articolo 3 - Presupposto della tassa
Articolo 4 - Soggetto attivo
Articolo 5 - Soggetti passivi
Articolo 6 - Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa
Articolo 7 - Determinazione della tariffa
Articolo 8 - Articolazione delle tariffe
Articolo 9 - Determinazione della superficie imponibile
Articolo 10 - Commisurazione delle superfici
Articolo 11 - Utenze Domestiche
Articolo 12 - Utenze non domestiche
Articolo 13 - Riduzioni tariffarie
Articolo 14 - Riduzione per il conferimento dei rifiuti delle Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Articolo 15 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo dei rifiuti
Articolo 16 - Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione
Articolo 17 - Cumulabilità delle agevolazioni
Articolo 18 - Esenzioni
Articolo 19 - Tassa giornaliera
Articolo 20 - Tributo provinciale (TEFA)
Articolo 21 - Dichiarazione TARI
Articolo 22 - Riscossione e versamenti
Articolo 22bis - Rateizzazione degli avvisi di pagamento
Articolo 23 - Rimborsi e compensazioni
Articolo 24 - Importi minimi
Articolo 25 - Verifiche e accertamenti
Articolo 26 - Sanzioni e interessi
Articolo 27 - Riscossione coattiva
Articolo 28 - Contenzioso e istituti deflattivi del contenzioso
Articolo 29 - Funzionario Responsabile
Articolo 30 - Trattamento dei dati personali
Articolo 31 - Norme transitorie e finali

## Articolo 1
## Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
   a) per «tassa o TARI», la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
   b) per «tariffa» l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
   c) per «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
   d) per «rifiuti urbani» quelli definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
   e) per «rifiuti speciali», quelli definiti dall'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   f) per «metodo normalizzato», il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
   g) per «piano economico finanziario (PEF)», il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite la tassa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani;
   h) per «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il metodo tariffario vigente da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI, come disciplinato dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
   i) per «Ente Titolare dell'entrata», Roma Capitale, soggetto a cui competono l'applicazione del tributo, nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
   j) per «gestore», il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
   k) per «gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
   l) per «ARERA», l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481;
   m) per «locali», le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
   n) per «utenze domestiche», le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
   o) per «utenze non domestiche», le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
   p) per «produttore di rifiuti» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

q) per «detentore», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

r) per «prevenzione» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
   - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
   - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
   - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

s) per «conferimento», l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

t) per «gestione dei rifiuti», le attività previste all'articolo 183, comma 1, lett. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

u) per «raccolta», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'articolo 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

v) per «raccolta differenziata», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

w) per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

x) per «compostaggio aerobico individuale o autocompostaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. e), e dell'articolo 208-bis, comma 19-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

y) per «compostaggio di comunità», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

z) per «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

aa) per «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
bb) per «recupero», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## Articolo 2
## Disciplina della tassa e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione della tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito Tassa o TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'articolo 14 del presente Regolamento. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, valutato da Roma Capitale ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene altresì conto delle risultanze dei fabbisogni standard del costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 653 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013, qualora approvate in tempo utile.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Articolo 3
## Presupposto della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

## Articolo 4
## Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, Ente titolare dell'entrata, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati, interamente o prevalentemente, gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Articolo 5
## Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta in via principale da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e in eventuali ordinanze sindacali.
3. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tassa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.
7. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte di Roma Capitale anche per il tramite del soggetto gestore o del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (m2), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è, inoltre, tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e posta certificata.

## Articolo 6
## Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni

condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, come di seguito individuati:
   a. adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
   b. nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
   c. nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
   d. locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola quali a titolo d'esempio locali per il ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle. La TARI si applica alle attività agricole per connessione, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;
   e. per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
   f. per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di previsioni legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
   g. immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
   h. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate.
3. Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. n. 147 del 2013, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

| CATEGORIE ATTIVITÀ | PERCENTUALI RIDUZIONE SUPERFICIE |
|---|---|
| Autocarrozzieri | 50% |
| Verniciatura<br>Galvanotecnici<br>Fonderie | 50% |
| Falegnamerie | 50% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 50% |
| Autofficine di elettrauto | 50% |
| Gommisti | 50% |
| Tipografie | 40% |
| Lavanderie - Tintorie | 40% |
| Officine di carpenteria metallica | 40% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Macellerie | 50% |
| Rosticcerie | 50% |
| Pasticcerie | 30% |
| Ambulatori Medici e Odontoiatrici<br>(non facenti parte delle strutture sanitarie<br>che operano in forma organizzata e continuativa<br>nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978) | 20% |

In sede di dichiarazione, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 6, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nella denuncia di inizio o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente, con allegati copia del registro di carico e scarico e/o FIR (Formulario Identificativo Rifiuti), ove prescritti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
   La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la

trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. Lazio del 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modificazioni 8 della L.R. Lazio 6 novembre 2019, n. 22, e dall'articolo 33 della L.R. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

## Articolo 7
## Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 8 del presente Regolamento e in coerenza con i criteri previsti nel Metodo Normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'Assemblea Capitolina entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007), le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. A decorrere dall'anno 2022, il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

## Articolo 8
## Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione delle categorie per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista nella Tabella A, allegata al presente Regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La quota fissa e quella variabile delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in coerenza con quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158 del 1999.
4. In base a quanto previsto dal metodo tariffario vigente dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
   a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) al netto del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 20 del presente Regolamento;
   b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
   c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
   d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
5. La deliberazione di determinazione della tariffa stabilisce, oltre a quanto disposto nei successivi articoli:
   a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
   b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## Articolo 9
## Determinazione della superficie imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo a decorrere dalla completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della L. n. 147 del 2013, la superficie imponibile sarà data a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.). All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

4. Per cinematografi e teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza. Per i soli cinematografi e teatri, la superficie imponibile, adibita alle vie di fuga ad uso promiscuo, è ridotta in misura pari al 30 per cento.
5. Per autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili di cui alle categorie 4 e 4A dell'allegata Tabella A, sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza in misura pari al 30 per cento della superficie disponibile.
6. Per gli stabilimenti balneari, la superficie imponibile è il 35 per cento della superficie dell'arenile in concessione, al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono, che andranno iscritti, per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri del Regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.
8. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

## Articolo 10
## Commisurazione delle superfici

1. La superficie imponibile è misurata: per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

## Articolo 11
## Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
   a) domestiche residenti;
   b) domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione

del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria.

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero degli occupanti è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
   a) persona ricoverata in casa di riposo;
   b) persona detenuta in istituto penitenziario;
   c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa.
5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati ovvero pari al numero dei componenti il nucleo familiare se superiore.
6. In caso di possesso, occupazione o detenzione di immobili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, da parte di una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio di Roma Capitale, detti immobili si considerano utenze domestiche con unico occupante; in difetto di tali condizioni, i predetti immobili si considerano utenze non domestiche.

## Articolo 12
## Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività ATECO.

## Articolo 13
## Riduzioni tariffarie

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento, limitatamente al periodo in cui si è verificato il disservizio.

2. Fermo restando che i possessori o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della L. n. 147 del 2013, e successive modificazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:
   a) per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività.
      La medesima riduzione si applica ai locali ed aree scoperte destinati a fiere e congressi. Qualora l'occupazione sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a 2 giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa;
   b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa.

   Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non possono superare il limite massimo del 30 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti.
4. La tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su istanza dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

## Articolo 14
## Riduzione per il conferimento dei rifiuti delle Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni o a quanto diversamente previsto dalla normativa statale.
3. La scelta delle utenze non domestiche di cui al comma 2 deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore e al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al comma 2. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.
4. La comunicazione della scelta di uscita dal servizio pubblico deve essere redatta secondo il modello predisposto da Roma Capitale e deve riportare sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:
   a) i dati identificativi dell'utenza non domestica, tra i quali: denominazione del titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
   b) il recapito postare e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
   c) i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile categoria, superfici, tipologia di attività svolta);
   d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte nel corso di un esercizio, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
   e) la durata del periodo per la quale si intende esercitare la scelta che non può essere inferiore a due anni o a quanto diversamente previsto dalla normativa statale.

   Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i debitamente autorizzati per l'effettuazione dell'attività di recupero in relazione alle tipologie e quantità dei rifiuti prodotti.
5. Ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa, le utenze non domestiche devono presentare al soggetto gestore, con modalità esclusivamente telematiche, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La documentazione deve contenere almeno le seguenti informazioni sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:
   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione del titolare dell'utenza, partita IVA e/o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti nell'esercizio precedente, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta, autorizzazione all'esercizio dell'attività, estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali).

6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 5, previo eventuale esperimento del soccorso istruttorio, il soggetto gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
7. Nel caso di omessa o parziale presentazione della documentazione di cui al comma 5 nei termini previsti dal presente articolo ovvero quando l'utente non dimostri l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, la parte variabile della tassa è dovuta per intero.
8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è applicata in via previsionale.
9. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore, cui siano affidate le relative attività, effettua controlli e ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, la TARI è dovuta per intero, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste per legge e per regolamento.

## Articolo 15
## Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella deliberazione di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'Amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiori servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. È prevista un'agevolazione, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, stabilita con la deliberazione di determinazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che

praticano il compostaggio aerobico individuale. A tal fine, le utenze devono dimostrare di essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene, inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio aerobico individuale. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono, altresì, ricorrere le seguenti condizioni:

a) l'attività di compostaggio aerobico individuale deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza;
b) l'attività di compostaggio aerobico individuale deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per la pratica del compostaggio aerobico individuale, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio aerobico individuale per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio aerobico individuale nell'anno precedente, possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio aerobico individuale per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, redige e aggiorna un elenco delle utenze domestiche che hanno dichiarato di effettuare l'attività del compostaggio aerobico individuale e deve procedere a verifiche a campione sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio aerobico individuale da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici e praticano il compostaggio aerobico individuale, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 di cui all'allegata Tabella A, è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
5. Per le attività agricole e florovivaistiche, che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, è prevista

un’agevolazione tariffaria mediante l’applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa.
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell’Amministrazione Capitolina.

6. Per la pratica del compostaggio di comunità è prevista un’agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l’applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire nella delibera di determinazione della tariffa, a favore: a) delle utenze domestiche residenti; b) delle utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 di cui all’allegata Tabella A. Con apposito provvedimento dell’Amministrazione Capitolina sono definite le modalità di applicazione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 266 del 29 dicembre 2016 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).
7. Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013, per le utenze non domestiche che non hanno esercitato l’opzione di uscita dal servizio pubblico, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti urbani potenzialmente producibile dall’attività, determinata moltiplicando il coefficiente Kd di cui alla deliberazione di determinazione della tariffa per il numero dei m2 occupati.
Al fine di ottenere l’agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti nell’anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo: attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo; copia di tutti i formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, debitamente compilati. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.
8. Nell’applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede alla compensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

## Articolo 16
## Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione definita nel provvedimento di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

## Articolo 17
## Cumulabilità delle agevolazioni

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo 15, commi 1-6, e all'articolo 16 del presente Regolamento, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

## Articolo 18
## Esenzioni

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.

2. L’esenzione si applica nel caso in cui il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore all’importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione. Non si considerano come pendenze eventuali debiti oggetto di rateizzazione regolarmente in corso.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione “Servizi Tributari” del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi online del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.) abilitati.
5. L’esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni prescritte al comma 2. A tal fine, il richiedente, alla data del 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, deve essere in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza - redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159). Qualora le condizioni di cui al comma 2 vengano meno, l’interessato deve presentare la dichiarazione ai sensi dell’articolo 21 del presente Regolamento.
6. L’ufficio competente provvede al controllo e alla verifica dell’ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa agli ISEE Ordinari e dell’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla decadenza dell’agevolazione, il recupero della tassa dovuta secondo le disposizioni vigenti, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
7. L’esenzione di cui al presente articolo, ai sensi di legge, è finanziata da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione stessa.
8. Per i nuclei familiari beneficiari del bonus sociale rifiuti, previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, l’agevolazione di cui al presente articolo è applicata sull’importo residuo dovuto al netto del predetto bonus.

## Articolo 19
## Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento.
4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della L. n. 160 del 2019; il pagamento della tassa avviene contestualmente al pagamento del predetto canone.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

## Articolo 20
## Tributo provinciale (TEFA)

1. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°luglio 2020 (Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 (Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno

2021). Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ovvero dalla piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Città Metropolitana di Roma Capitale è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020.

## Articolo 21
## Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione redatta sull'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in modalità stampabile o compilabile online, deve essere presentata:
   a) in concomitanza con la presentazione della dichiarazione di variazione anagrafica;
   b) entro 90 giorni dalla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
6. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale, per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
   a) mediante compilazione online, previa registrazione al portale del predetto soggetto gestore;
   b) tramite posta elettronica certificata (PEC);
   c) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata a/r;
   d) consegna diretta.
7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.

8. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. Per le utenze domestiche la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
   a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
   b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
   c) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
   d) numero degli occupanti i locali;
   e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
   f) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
   g) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
   h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
   i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
   j) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
   k) motivo della cessazione;
   l) firma del dichiarante.
10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
   a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
   b) generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
   c) indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento;
   d) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
   e) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interne;
   f) data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
   g) data di presentazione della dichiarazione;
   h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
   i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
   j) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
   k) motivo della cessazione;
   l) firma del legale rappresentante.
11. La cessazione può essere accertata d'ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.

12. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione, salvo che l'obbligazione sia già stata assolta da un diverso soggetto o, in mancanza, che non siano decorsi i termini di accertamento prescritti dalla normativa vigente; resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
13. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente).

## Articolo 22
## Riscossione e versamenti

1. La TARI è riscossa e versata a Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013, e dall'articolo 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, e le altre modalità previste dalla legge.
2. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate a titolo di acconto, determinato sulla base delle tariffe approvate per l'annualità precedente, aventi scadenza, rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo dovuto a titolo di acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
   Il saldo della TARI dovuta per l'intero anno, determinato sulla base delle tariffe vigenti nell'anno di riferimento, è operato, con eventuale conguaglio su quanto già versato a titolo di acconto, nella prima bollettazione ordinaria successiva.

3-bis Il bonus sociale sui rifiuti di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, è riconosciuto, entro il 30 giugno di ciascun anno, mediante rettifica degli importi di cui al comma 3, dovuti dagli utenti aventi diritto all'agevolazione, decurtando l'importo del bonus sociale sui rifiuti spettante, a valere sulla prima rata utile. L'eventuale importo residuo, anche al netto delle somme corrisposte a titolo di acconto, dovrà essere versato in due rate aventi scadenza il 31 agosto e il 30 novembre.

4. Gli eventi verificatesi in corso d'anno, successivi all'emissione della bollettazione ordinaria annuale, che incidono sulla determinazione del tributo dovuto, sono

oggetto di una emissione straordinaria con rata unica determinata sulla base delle tariffe vigenti nell'anno di riferimento, avente scadenza il 30 novembre.

5. Roma Capitale, per facilitare il corretto versamento, fa pervenire ai contribuenti, entro la scadenza della prima o unica rata di cui ai commi 3 e 4, o entro il 30 giugno in caso di riconoscimento del bonus sociale sui rifiuti, un avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento precompilati. Tale avviso bonario è uno strumento di mero supporto informativo per i contribuenti, senza assumere valore costitutivo dell'obbligazione tributaria, la quale trova la sua fonte esclusivamente nella legge.
6. L'avviso di pagamento contiene: il prospetto riassuntivo degli importi dovuti distinti per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA); le componenti perequative vigenti; il bonus sociale sui rifiuti, ove spettante; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa; la destinazione d'uso dichiarata o accertata; le tariffe applicate; l'importo di ogni singola rata e la scadenza, le indicazioni contenute nella Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati }, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
7. L'avviso di pagamento è inviato ai soggetti obbligati all'indirizzo PEC estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC); ai restanti contribuenti tramite posta prioritaria o posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, con facoltà di richiedere che l'avviso di pagamento venga inviato con posta elettronica ordinaria o altri applicativi informatici.
8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai commi 3, 3-bis e 4 per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso, il tardivo o l'insufficiente versamento di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, indipendentemente dalla ricezione o meno dell'avviso di pagamento. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza e attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter effettuare il versamento entro le prescritte scadenze. A tal fine, sul sito internet del soggetto gestore è resa disponibile la possibilità di acquisire l'avviso di pagamento e il modulo per il versamento, accedendo allo specifico portale, previa registrazione.
9. È possibile procedere al versamento della tassa tramite addebito diretto SEPA - SDD.

## Articolo 22-bis
## Rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È possibile richiedere l'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Regolamento:
   a) per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, e/o per la tassa sui rifiuti;
   b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore a euro 100.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata riportato nel documento di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle Entrate solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

## Articolo 23
## Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Roma Capitale provvede al rimborso entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296 del 2006, dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## Articolo 24
## Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, è inferiore a euro 12,00 (dodici/00).
2. Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento è inferiore a euro 12,00 (dodici/00).

## Articolo 25
## Verifiche e accertamenti

1. Roma Capitale svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 21 del presente Regolamento e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:
   a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e munito di documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile. Per le predette operazioni, Roma Capitale può avvalersi:
   - degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della L. n. 296 del 2006, ove nominati;
   - del proprio personale dipendente;
   - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
   - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
   - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
   - degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
   - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
   - di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso di pagamento di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, oppure venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvede alla notifica di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento e delle spese. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
5. La firma degli avvisi di cui al presente articolo può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
6. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
7. Al fine di agevolare la riscossione spontanea del tributo, Roma Capitale può invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione.

## Articolo 26
## Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato; la sanzione è pari al 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, le sanzioni di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, le sanzioni di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Non è ammessa la definizione agevolata di cui all'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma, Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296 del 2006. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).
10. Per le violazioni di ogni obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

## Articolo 27
## Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita da Roma Capitale in forma diretta oppure tramite soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali o soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni legislative che disciplinano l'affidamento della riscossione, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019 e del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

## Articolo 28
## Contenzioso e istituti deflattivi del contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi della Legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario).
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III Capo II, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, concernenti il procedimento di accertamento con adesione.

## Articolo 29
## Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147 del 2013, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, è designato un funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## Articolo 30
## Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## Articolo 31
## Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e

regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti di Roma Capitale, alle disposizioni di legge e agli atti dell'Autorità di Regolazione competente.
4. Per il solo anno 2023, il termine previsto per la presentazione della richiesta di esenzione cui all'articolo 18, commi 4 e 5, del presente Regolamento è derogato al 31 marzo 2023.
5. Per il solo anno 2023, il versamento della tassa è effettuato in due rate, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Per il solo anno 2026, il versamento della prima o unica rata TARI di cui all'articolo 22, comma 3, dovuta a titolo di acconto, è eseguito entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio. Restano ferme le ulteriori scadenze previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 22.

ROMA

**TABELLA A**

## CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

| UTENZE DOMESTICHE | |
|---|---|
| **Categorie Tariffa** | **Componenti nucleo familiare** |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 o più |

| UTENZE NON DOMESTICHE | |
|---|---|
| **Categorie Tariffa** | **Descrizione** |
| **2** | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose. |
| **3** | Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi. |
| **4** | Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita. |
| **4A** | Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali. |
| **5** | Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio. |
| **6** | Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie). |
| **7** | Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali. |
| **8** | Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale. |
| **8A** | Agriturismi. |
| **9** | Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili) |
| **10** | Uffici, agenzie. |
| **11** | Banche e istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali. |
| **12** | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione e altri beni durevoli. |
| **13** | Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze. |
| **14** | Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. |
| **15** | Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli. |
| **16** | Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici. |

ROMA

| | |
|---|---|
| **17** | Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc. |
| **18** | Attività industriali con capannoni di produzione. |
| **19** | Attività artigianali di produzione di beni specifici. |
| **20** | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie. |
| **21** | Bar, caffè, pasticcerie. |
| **22** | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19). |
| **23** | Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto. |
| **24** | Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste. |
| **25** | Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari. |
| **26** | Discoteche, night club. |

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Caudo, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Michetelli, Nanni, Parrucci, Petrolati, Righetti, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Ha espresso voto contrario il Consigliere Erbaggi.

La presente Deliberazione assume il n. 315.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 dicembre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 gennaio 2026.

Lì, 23 dicembre 2025

SEGRETARIATO GENERALE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F.to: L. Massimiani